

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1751 del 06/04/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO E IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' VILLAFONTANA, IN COMUNE DI MEDICINA (BO). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA RUBICONE VERDE DI TORRONI GABRIELE, TORRONI MARGHERITA E C. SAS. PRATICA: BO02A0054.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1865 del 06/04/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei APRILE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. 1074205 del 20/12/2006, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la Società Agricola Pratomagno S.S., c.f. 02486560408, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo ubicato al fg. n. 155, mapp. n. 103, nel Comune di Medicina (BO), località Villafontana, via Cantagrillo, ad uso zootecnico, assentita all’Azienda Agricola Valverde Sas di Torroni Giuseppe e C., c.f. 00143730406 con det. n. 7478 del 29/05/2006, con scadenza al 31 dicembre 2005 (cod. pratica BO02A0054);
- alla suddetta domanda è stato allegato il contratto di affitto di fondi rustici con sovrastanti fabbricati rurali, tra i quali quello sito nel luogo sopraindicato, stipulato tra la proprietaria Azienda Agricola Valverde Sas di Torroni Giuseppe & C. e l’affittuaria Società Agricola Pratomagno S.S.;
- con nota prot. n. PG/2011/0090400 del 08/04/2011 la Società Agricola Pratomagno S.S. ha comunicato che a partire da Gennaio 2011 il pozzo oggetto di concessione viene utilizzato direttamente dalla società proprietaria del fondo;
- con domanda, assunta al prot. n. PG/2021/89655 del 08/06/2021, la Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. Sas, c.f. 04569360409, ha richiesto il cambio di titolarità della suddetta concessione (cod. pratica BO02A0054);
- con atto rep. n. 56709/14492 del 28/05/2021 autenticato nelle firme dalla dott.ssa Stefania Di Mauro, Notaio in Santarcangelo di Romagna (RN), è stato conferito dall’Azienda Agricola Valverde Sas di Torroni Giuseppe & C. alla Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. Sas il ramo d’azienda esercente l’attività di allevamento avicolo che comprende anche quello oggetto della presente concessione;
- con nota, assunta al prot. n. PG/2022/0018400 del 04/02/2022, il sig. Torroni Gabriele, legale rappresentante della Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. Sas, ha dichiarato che *“l’acqua emunta dal pozzo non viene utilizzata per uso industriale*

(macellazione tacchini), ma per l'alimentazione degli animali allevati. I volumi richiesti sono indispensabili alla normale gestione dell'allevamento tacchini”;

DATO ATTO che la domanda:

- è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 50 l.r. 7/2004 e del r.r. 41/2001;
- è stata pubblicata sul BURERT n. 286 del 29/09/2021, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati ed uso zootecnico;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

ACCERTATO che:

- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalla det. n. 732 del 16/09/2019 (Arpae - Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica), le Linee guida LG25/DT (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica) e le Linee guida LG26/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico);
- il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 10.000,00, non risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al solo numero di capi allevati, pari a

47.300 tacchini. La d.G.R. 1195/2016 infatti definisce, per l'uso zootecnico, un quantitativo di 0,06 mc/capo/anno per cunicoli e avicoli per cui il quantitativo massimo concedibile si attesterebbe a 3.689,40;

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2021/0140630 del 13/09/2021, in cui il tecnico incaricato Dott. Geol. Galeffi comunica che in base al documento "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for intensive rearing" utilizzato per valutare l'efficienza degli allevamenti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale per il riesame dell'AIA stessa, i consumi idrici negli allevamenti di tacchini sono stati misurati e quantificati in valori compresi tra 117 e 150 litri/capo/anno, mentre per i polli da carne sono compresi tra 30 e 70 litri/capo/anno e i tempi di allevamento di un tacchino sono di 180 giorni di vita dove raggiunge il peso di oltre 18 kg e non può quindi bere l'acqua che assume un pollo in 53 giorni con un peso di circa 2,8-3,2 kg. Tenuto conto che in media un tacchino possa consumare 130 litri/capo/anno per 47.300 capi allevati con un quantitativo di prelievo pari a 6.149 mc, aggiungendo un 50% per il raffrescamento estivo (nebulizzazione interna nei capannoni), pulizia e servizi si arriva a circa 9.250,00 mc. Pertanto tenendo conto delle temperature sempre più elevate, per periodi sempre più lunghi, la ditta riconferma la richiesta prudenziale di prelievo pari a 10.000,00 mc per poter provvedere principalmente all'abbeveraggio e al raffrescamento degli animali;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni addotte dal tecnico, di stabilire che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile come uso zootecnico ed uso igienico ed assimilati e che quindi i volumi richiesti risultino assentibili;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione (PG/2021/195231 del 20/12/2021):

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando regolarmente versate le annualità pregresse;
- ha versato in data 05/04/2022, la somma pari a 202,12 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 15/12/2006, nella misura di 138,50 euro, che viene mantenuto per la presente concessione ai sensi dell'art. 28 r.r. 41/2001;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO02A0054;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. Sas, c.f. 04569360409, il rinnovo con cambio di titolarità di concessione preferenziale rilasciata ope legis di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica BO02A0054, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 170,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Medicina (BO), località Villafontana, via Cantagrillo n. 1071, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 155, mapp. n. 314; coordinate UTM RER x: 706358; y: 929099;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico ed uso igienico ed assimilati (abbeveraggio tacchini, pulizia e sanificazione degli ambienti);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,0; portata media pari a l/s 0,32;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.000,00 (di cui 9,900 mc/annui per l'abbeveraggio e 100,00 mc/annui per la pulizia dei ricoveri);
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2031;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria e assunto al prot. n. PG/2022/0057616 del 06/04/2022;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 340,62 euro (somma dei canoni per uso zootecnico ed uso igienico ed assimilati);
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 340,62 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. Sas, c.f. 04569360409 (cod. pratica BO02A0054).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 170,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 50, equipaggiato con elettropompa non sommersa aspirante della potenza di kW 2,2.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Medicina (BO), località Villafontana, via Cantagrillo n. 1071, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. n. 155, mapp. n. 314; coordinate UTM RER x: 706358; y: 929099.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico e ad uso igienico ed assimilati per l'abbeveraggio di circa 47.300 tacchini da carne e per la pulizia e sanificazione degli ambienti. Attraverso la pompa l'acqua viene portata in una vasca da 100 quintali e poi distribuita negli allevamenti.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dai corpi idrici Pianura Alluvionale Appenninica, confinato superiore identificato con il codice 0610ER-DQ2-PACS e Pianura Alluvionale - confinato inferiore, identificato con il codice 2700ER-DQ2-PACI.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2022 è pari a 340,62 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 340,62 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Dispositivo di misurazione (come da prescrizione derivante dal parere dell'Autorità di**

Bacino Distrettuale del Fiume Po - prot. n. PG/2021/195231 del 20/12/2021) – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio (PEC: aobo@cert.arpa.emr.it) e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Risparmio risorsa idrica (come da prescrizione derivante dal parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po - prot. n. PG/2021/195231 del 20/12/2021)** – Il concessionario è tenuto a prevedere l’adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo dell’acqua emunta.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.